

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

- I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- * **Regolamento (CEE) n. 1943/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 426/86 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli** 1
 - Regolamento (CEE) n. 1944/91 della Commissione, del 3 luglio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 6
 - Regolamento (CEE) n. 1945/91 della Commissione, del 3 luglio 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 8
 - * **Regolamento (CEE) n. 1946/91 della Commissione, del 2 luglio 1991, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 10
 - * **Regolamento (CEE) n. 1947/91 della Commissione, del 2 luglio 1991, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 3102 30 originari dell'Ungheria, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio** 14
 - * **Regolamento (CEE) n. 1948/91 della Commissione, del 2 luglio 1991, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 3904 10 00, 3904 21 00 e 3904 22 00 originari della Polonia e del Messico, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio** 15
 - * **Regolamento (CEE) n. 1949/91 della Commissione, del 2 luglio 1991, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 3904 10 00, 3904 21 00 e 3904 22 00 originari dell'Ungheria, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio** 16
 - Regolamento (CEE) n. 1950/91 della Commissione, del 3 luglio 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 17

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

* Regolamento (CEE) n. 1951/91 della Commissione, del 3 luglio 1991, recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola, i meloni, le albicocche, le pesche e le fragole	19
Regolamento (CEE) n. 1952/91 della Commissione, del 3 luglio 1991, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la decima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 963/91	21
Regolamento (CEE) n. 1953/91 della Commissione, del 3 luglio 1991, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	22
Regolamento (CEE) n. 1954/91 della Commissione, del 3 luglio 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	23
Regolamento (CEE) n. 1955/91 della Commissione, del 3 luglio 1991, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	25

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

91/317/CEE :

* Decisione del Consiglio e dei ministri della Sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 4 giugno 1991, riguardante l'adozione di un piano d'azione 1991-1993 nel quadro del programma « L'Europa contro l'AIDS »	26
--	----

91/318/CEE :

* Decisione del Consiglio, del 17 giugno 1991, relativa alla notifica dell'accettazione della Comunità dell'accordo internazionale del 1983 sul caffè, prorogato sino al 30 settembre 1992	30
Risoluzione n. 352 — Ulteriore proroga dell'accordo internazionale sul caffè (traduzione)	31

91/319/CEE :

* Decisione del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa alla revisione del programma di miglioramento del contesto dell'attività e di promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese	32
--	----

91/320/CEE :

* Decisione del Consiglio, del 20 giugno 1991, che autorizza la Repubblica portoghese a prorogare fino al 7 marzo 1992 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana	34
--	----

Commissione

91/321/CEE :

* Direttiva della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento	35
--	----

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1147/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 500 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco (GU n. L 112 del 4.5.1991)	50
---	----

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1148/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 500 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco (GU n. L 112 del 4.5.1991)	50
---	----

(segue in 3ª pagina di copertina)

Sommario (segue)

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1151/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 372 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese (GU n. L 112 del 4.5.1991)	50
Rettifica del regolamento (CEE) n. 1152/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 128 000 t di frumento tenero panificabile detenuto a Gand dall'organismo d'intervento francese (GU n. L 112 del 4.5.1991)	51
Rettifica del regolamento (CEE) n. 1154/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 200 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito (GU n. L 112 del 4.5.1991)	51
Rettifica del regolamento (CEE) n. 1201/91 della Commissione, del 7 maggio 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t d'orzo detenuto dall'organismo d'intervento belga (GU n. L 116 del 9.5.1991)	51
Rettifica del regolamento (CEE) n. 1202/91 della Commissione, del 7 maggio 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento danese (GU n. L 116 del 9.5.1991)	52
Rettifica del regolamento (CEE) n. 1203/91 della Commissione, del 7 maggio 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t d'orzo detenuto dall'organismo d'intervento danese (GU n. L 116 del 9.5.1991)	52
Rettifica del regolamento (CEE) n. 1204/91 della Commissione, del 7 maggio 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t d'orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese (GU n. L 116 del 9.5.1991)	52
Rettifica del regolamento (CEE) n. 1205/91 della Commissione, del 7 maggio 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t d'orzo detenuto dall'organismo d'intervento irlandese (GU n. L 116 del 9.5.1991)	52

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1943/91 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 426/86 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che è opportuno correggere, nel regolamento (CEE) n. 426/86 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/90 ⁽⁵⁾, un errore nella classificazione tariffaria relativa ai prodotti della voce 0811 con aggiunta di zucchero; che, in seguito all'evoluzione degli scambi commerciali, è opportuno modificare le designazioni tariffarie dei prodotti e, di conseguenza, il regolamento precitato;

considerando che la realizzazione del mercato unico implica la soppressione della possibilità di mantenere in essere, a titolo derogatorio, restrizioni quantitative nazionali o qualsiasi misura d'effetto equivalente;

considerando che l'evoluzione degli scambi commerciali impone la revisione dell'elenco dei prodotti per i quali è richiesta la presentazione del certificato d'importazione per l'immissione in libera pratica nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 426/86 è così modificato:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, nelle rubriche « Codice NC » e « Designazione delle merci »:

— alla lettera a):

il codice NC 0811 e la designazione delle merci ad esso relative sono sostituiti da:
« ex 0811 Frutta non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti »;

— alla lettera b):

i) il codice NC « ex 0811 » e la designazione « Frutta non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti », sono inseriti prima del codice NC « ex 1302 20 »;

⁽¹⁾ GU n. C 75 del 20. 3. 1991, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. C 129 del 20. 5. 1991.

⁽³⁾ GU n. C 120 del 6. 5. 1991, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 1.

- ii) il codice NC ex 2005 e la designazione delle merci ad esso relative sono sostituiti da :
- « ex 2005 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, escluse le olive della sottovoce 2005 70 00, il granturco dolce (*Zea mays* var. *saccharata*) della sottovoce 2005 80 00 e i frutti del genere *Capsicum* diversi dai peperoni della sottovoce 2005 90 10 e delle patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce NC 2005 20 10 ».
- 2) L'articolo 17, paragrafo 3 è soppresso.
- 3) All'allegato I, parte A, il codice NC « ex 2002 10 00 » e la designazione delle merci ad esso relative sono sostituiti da :
- « 2002 10 10 Pomodori pelati interi o in pezzi ;
 2002 10 90 Pomodori non pelati interi o in pezzi ;
 ex 2002 10 90 Crush o pizza sauce
 ex 2002 90 altri (crush o pizza sauce) ».
- 4) All'allegato II :
- i) il codice NC 2008 99 31 e la designazione delle merci ad esso relative sono sostituiti da :
- « - - - - - con un titolo alcolometrico massimo effettivo inferiore o uguale all'11,85 % mas :
- 2008 99 25 - - - - - frutti di passiflora o guaiave
 2008 99 27 - - - - - altri » ;
- ii) il codice NC 2008 99 49 e la designazione delle merci ad esso relative sono sostituiti da :
- « - - - - - altri :
- 2008 99 46 - - - - - frutti di passiflora, guaiave e tamarindo
 2008 99 48 - - - - - altri » ;
- iii) il codice NC 2008 99 59 e la designazione delle merci ad esso relative sono sostituiti da :
- « - - - - - altri :
- 2008 99 61 - - - - - frutti di passiflora e guaiave
 2008 99 69 - - III : - - - altri (crush o pizza sauce) » ;
- 5) All'allegato III :
- i) il codice NC 2008 99 33 e la designazione delle merci ad esso relative sono sostituiti da :
- « - - - - - altri :
- 2008 99 32 - - - - - frutti di passiflora e guaiave
 2008 99 34 - - - - - altri » ;
- ii) il codice NC 2009 80 31 e la designazione delle merci ad esso relative sono sostituiti da :
- « - - - - - di valore inferiore o uguale a 30 ecu per 100 kg di peso netto :
- 2009 80 32 - - - - - frutti di passiflora e guaiave
 2009 80 34 - - - - - altri » ;
- iii) il codice NC 2009 80 91 e la designazione delle merci ad esso relative sono sostituiti da :
- « - - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri aggiunti superiore al 30 % :
- 2009 80 83 - - - - - di frutti di passiflora e guaiave
 2009 80 58 - - - - - altri ».
- 6) L'allegato IV è sostituito da quello che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BODRY

ALLEGATO

« ALLEGATO IV

Codice NC	Designazione delle merci
0710 21 00	Piselli (<i>Pisum sativum</i>) anche cotti in acqua o al vapore, congelati
0711 90 50	Funghi temporaneamente conservati ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati
0806 20 12	} Uve secche « Sultanine » « altre » uve secche
0806 20 18	
0806 20 92	
0806 20 98	
0811 10	Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 0811 20 11	Lamponi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 0811 20 19	
0811 20 31	
ex 0811 90 10	Ciliegie, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 0811 90 30	
ex 0811 90 90	
0812 10 00	Ciliegie temporaneamente conservate ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate
0812 20 00	Fragole temporaneamente conservate ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate
0812 90 60	Lamponi temporaneamente conservati ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati
0813 20 00	Prugne secche
0813 30 00	Mele secche
2001 90 50	Funghi preparati o conservati nell'aceto e nell'acido acetico
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
2003 10	Funghi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
2004 90 50	Piselli (<i>Pisum sativum</i>) e fagiolini preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati
2005 40 00	Piselli (<i>Pisum sativum</i>) e fagiolini preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati
ex 2005 59 00	
2005 60 00	Asparagi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati
	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
2007 99 33	} di fragole di lamponi di fragole e di lamponi
2007 99 35	
ex 2007 99 59	
ex 2007 99 90	
2008 40 51	Pere diversamente preparate o conservate
2008 40 59	
2008 40 71	
2008 40 79	
2008 40 91	
2008 40 99	
2008 50 61	Albicocche diversamente preparate o conservate
2008 50 69	
2008 50 71	
2008 50 79	
2008 50 91	
2008 50 99	

Codice NC	Designazione delle merci
2008 60 51	Ciliegie diversamente preparate o conservate
2008 60 59	
2008 60 61	
2008 60 69	
2008 60 71	
2008 60 79	
2008 60 91	
2008 60 99	
2008 70 61	Pesche diversamente preparate o conservate
2008 70 69	
2008 70 71	
2008 70 79	
2008 80 50	Fragole diversamente preparate o conservate
2008 80 70	
2008 80 91	
2008 80 99	
ex 2008 99 48	Lamponi diversamente preparati o conservati
ex 2008 99 69	
ex 2008 99 99	
ex 2009 80 34	Succhi di ciliegie *
ex 2009 80 39	
ex 2009 80 80	
ex 2009 80 85	
ex 2009 80 93	
ex 2009 80 99	

REGOLAMENTO (CEE) N. 1944/91 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1844/91 della Commissione ⁽⁵⁾, e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 luglio 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1844/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 luglio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	127,75 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
0712 90 19	127,75 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	159,28 ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾
1001 10 90	159,28 ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾
1001 90 91	150,59
1001 90 99	150,59
1002 00 00	133,14 ⁽⁴⁾
1003 00 10	133,14
1003 00 90	133,14
1004 00 10	112,01
1004 00 90	112,01
1005 10 90	127,75 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	127,75 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	135,81 ⁽⁴⁾
1008 10 00	25,91
1008 20 00	110,61 ⁽⁴⁾
1008 30 00	21,25 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	21,25
1101 00 00	223,83 ⁽⁶⁾
1102 10 00	199,40 ⁽⁶⁾
1103 11 10	259,88 ⁽⁶⁾
1103 11 90	241,74 ⁽⁶⁾

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1945/91 DELLA COMMISSIONE**del 3 luglio 1991****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente ;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 luglio 1991 ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 luglio 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	7	8	9	10
0709 90 60	0	0,31	0,31	0,62
0712 90 19	0	0,31	0,31	0,62
1001 10 10	0	0	0	2,81
1001 10 90	0	0	0	2,81
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0,31	0,31	0,62
1005 90 00	0	0,31	0,31	0,62
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	7	8	9	10	11
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1946/91 DELLA COMMISSIONE**del 2 luglio 1991****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3334/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle

disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 321 del 21. 11. 1990, pag. 6.

ALLEGATO

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
1.10	0701 90 51 0701 90 59	Patate di primizia	56,54	2391	448,47	116,16	393,69	12706	43,41	86 438	130,84	39,51
1.20	0702 00 10 0702 00 90	Pomodori	56,48	2388	448,00	116,04	393,29	12693	43,37	86 348	130,71	39,47
1.30	0703 10 19	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina	23,47	992	186,22	48,23	163,47	5276	18,02	35 892	54,33	16,40
1.40	0703 20 00	Agli	291,08	12 309	2 308,73	597,99	2 026,76	65 412	223,50	444 983	673,59	203,41
1.50	ex 0703 90 00	Porri	31,69	1 342	249,61	65,25	221,05	7 103	24,39	48 368	73,54	22,07
1.60	ex 0704 10 10 ex 0704 10 90	Cavolfiori	111,88	4 727	881,91	229,55	781,19	24 749	86,13	171 354	258,72	78,54
1.70	0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles	53,72	2 267	423,88	110,06	374,08	11 735	41,29	82 719	124,09	37,72
1.80	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	23,05	975	182,88	47,36	160,54	5 181	17,70	35 248	53,35	16,11
1.90	ex 0704 90 90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica)	65,16	2 755	516,83	133,86	453,71	14 643	50,03	99 614	150,79	45,53
1.100	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi	48,42	2 050	382,57	99,63	337,79	10 913	37,24	73 939	112,24	33,73
1.110	0705 11 10 0705 11 90	Lattughe a cappuccio	65,45	2 767	519,12	134,46	455,72	14 708	50,25	100 055	151,46	45,73
1.120	ex 0705 29 00	Indivie	45,32	1 923	357,88	93,59	315,84	10 133	34,99	69 174	105,45	31,22
1.130	ex 0706 10 00	Carote	32,74	1 384	259,75	67,27	228,02	7 359	25,14	50 064	75,78	22,88
1.140	ex 0706 90 90	Ravanelli	54,33	2 302	429,62	111,96	379,00	12 152	41,89	83 107	126,19	37,58
1.150	0707 00 11 0707 00 19	Cetrioli	41,69	1 763	330,67	85,64	290,28	9 368	32,01	63 733	96,47	29,13
1.160	0708 10 10 0708 10 90	Piselli (Pisum sativum)	305,75	12 929	2 425,09	628,13	2 128,91	68 709	234,77	467 409	707,54	213,66
1.170		Fagioli :										
1.170.1	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)	139,12	5 883	1 103,51	285,82	968,73	31 625	106,82	212 689	321,96	97,22
1.170.2	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (Phaseolus Ssp., vulgaris var. Compressus Savi)	130,64	5 524	1 036,20	268,39	909,64	29 358	100,31	199 716	302,32	91,29
1.180	ex 0708 90 00	Fave	40,17	1 701	317,44	82,67	280,28	9 055	30,90	61 351	93,13	27,99
1.190	0709 10 00	Carciofi	76,11	3 221	598,42	156,61	531,31	17 132	58,50	116 646	176,44	52,84
1.200		Asparagi :										
1.200.1	ex 0709 20 00	— verdi	403,88	17 079	3 203,45	829,74	2 812,21	90 762	310,12	617 430	934,64	282,24
1.200.2	ex 0709 20 00	— altri	302,03	12 787	2 386,34	621,48	2 107,02	68 076	232,31	461 204	700,14	210,44
1.210	0709 30 00	Melanzane	64,21	2 715	509,36	131,93	447,15	14 431	49,31	98 174	148,61	44,87
1.220	ex 0709 40 00	Sedani da coste (Apium graveolens, var. dulce)	63,90	2 705	504,88	131,48	445,78	14 403	49,15	97 577	148,13	44,52
1.230	0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci	547,80	23 223	4 305,96	1 127,97	3 777,47	112 445	420,46	845 160	1 271,93	383,30
1.240	0709 60 10	Peperoni	96,97	4 100	769,13	199,21	675,20	21 791	74,45	148 242	224,40	67,76
1.250	0709 90 50	Finocchi	151,15	6 399	1 194,24	311,01	1 054,46	34 069	116,26	230 809	350,38	105,31
1.260	0709 90 70	Zucchine	59,97	2 536	475,68	123,20	417,58	13 477	46,05	91 683	138,78	41,91
1.270	ex 0714 20 10	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)	72,78	3 080	573,11	149,64	502,35	15 180	55,82	112 490	168,76	50,99
2.10	ex 0802 40 00	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi	87,98	3 716	694,15	180,34	612,04	18 967	67,47	135 667	203,31	61,65
2.20	ex 0803 00 10	Banane, diverse dalle frutta della piantaggine, fresche	59,44	2 513	471,51	122,12	413,92	13 359	45,64	90 879	137,56	41,54
2.30	ex 0804 30 00	Ananassi, freschi	30,74	1 300	243,84	63,15	214,06	6 908	23,60	46 998	71,14	21,48
2.40	ex 0804 40 10 ex 0804 40 90	Avocadi, freschi	107,79	4 558	854,95	221,44	750,54	24 223	82,76	164 783	249,44	75,32

Rubrica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.50	ex 0804 50 00	Guaiave e manghi, freschi	125,35	5 300	994,25	257,52	872,82	28 169	96,25	191 631	290,08	87,60
2.60		Arance dolci, fresche :										
2.60.1	0805 10 11 0805 10 21 0805 10 31 0805 10 41	— Sanguigne e semisanguigne	24,98	1 056	198,17	51,33	173,97	5 614	19,18	38 196	57,81	17,46
2.60.2	0805 10 15 0805 10 25 0805 10 35 0805 10 45	— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	46,11	1 950	365,76	94,73	321,09	10 363	35,40	70 496	106,71	32,22
2.60.3	0805 10 19 0805 10 29 0805 10 39 0805 10 49	— altre	28,56	1 207	226,56	58,68	198,89	6 419	21,93	43 667	66,10	19,96
2.70		Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi :										
2.70.1	ex 0805 20 10	— Clementine	115,18	4 870	913,57	236,62	801,99	25 883	88,44	176 080	266,54	80,49
2.70.2	ex 0805 20 30	— Monreal e satsuma	89,26	3 774	707,98	183,37	621,51	20 059	68,53	136 456	206,56	62,37
2.70.3	ex 0805 20 50	— Mandarini e wilkings	100,89	4 271	797,16	207,60	703,86	22 741	77,60	154 067	233,88	70,29
2.70.4	ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	— Tangerini e altri	100,99	4 271	801,08	207,49	703,24	22 696	77,55	154 400	233,72	70,58
2.80	ex 0805 30 10	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi	50,47	2 134	400,38	103,70	351,48	11 343	38,76	77 168	116,81	35,27
2.85	ex 0805 30 90	Limette (Citrus aurantifolia), fresche	99,56	4 210	789,71	204,54	693,26	22 374	76,45	152 208	230,40	69,57
2.90		Pompelmi e pomeli, freschi :										
2.90.1	ex 0805 40 00	— bianchi	46,39	1 961	367,94	95,30	323,01	10 424	35,62	70 918	107,35	32,41
2.90.2	ex 0805 40 00	— rosei	70,78	2 993	561,42	145,41	492,85	15 906	54,35	108 208	163,80	49,46
2.100	0806 10 11 0806 10 15 0806 10 19	Uve da tavola	230,05	9 728	1 824,68	472,62	1 601,83	51 698	176,64	351 688	532,37	160,76
2.110	0807 10 10	Cocomeri	28,16	1 191	223,40	57,86	196,11	6 329	21,62	43 058	65,17	19,68
2.120		Meloni :										
2.120.1	ex 0807 10 90	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro	43,14	1 824	342,19	88,63	300,40	9 695	33,12	65 954	99,83	30,15
2.120.2	ex 0807 10 90	— altri	96,25	4 070	763,41	197,73	670,18	21 629	73,90	147 140	222,73	67,26
2.130	0808 10 91 0808 10 93 0808 10 99	Mele	76,38	3 230	605,89	156,93	531,89	17 166	58,65	116 779	176,77	53,58
2.140		Pere										
2.140.1	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia)	144,92	6 128	1 149,46	297,72	1 009,07	32 567	111,27	221 546	335,36	101,27
2.140.2	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Altri	90,80	3 839	720,20	186,54	632,24	20 405	69,72	138 811	210,12	63,45
2.150	0809 10 00	Albicocche	83,29	3 522	660,64	171,11	579,96	18 717	63,95	127 332	192,75	58,20
2.160	0809 20 10 0809 20 90	Ciliegie	162,30	6 863	1 287,37	333,45	1 130,14	36 474	124,62	248 127	375,60	113,42
2.170	ex 0809 30 00	Pesche	91,28	3 860	723,99	187,52	635,57	20 512	70,08	139 542	211,23	63,79

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.180	ex 0809 30 00	Pesche noci	126,48	5348	1003,19	259,84	880,67	28423	97,11	193354	292,69	88,38
2.190	0809 40 11 0809 40 19	Prugne	115,74	4894	918,06	237,79	805,94	26011	88,87	176946	267,85	80,88
2.200	0810 10 10 0810 10 90	Fragole	112,79	4769	894,61	231,71	785,35	25346	86,60	172427	261,01	78,82
2.205	0810 20 10	Lamponi	1336,1	56503	10597,8	2745,00	9303,49	300265	1025,9	2042614	3092,02	933,75
2.210	0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus »)	145,50	6146	1147,96	298,25	1012,17	31366	111,57	224360	336,22	101,95
2.220	0810 90 10	Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	134,69	5695	1068,33	276,71	937,85	30268	103,42	205909	311,69	94,12
2.230	ex 0810 90 80	Melegrane	54,65	2307	431,24	111,97	380,57	11938	42,00	84154	126,24	38,38
2.240	ex 0810 90 80	Kaki (compresi Sharon)	210,98	8922	1673,46	433,45	1469,07	47413	162,00	322541	488,24	147,44
2.250	ex 0810 90 30	Litchi	211,72	8953	1679,29	434,96	1474,19	47578	162,57	323664	489,94	147,95

REGOLAMENTO (CEE) N. 1947/91 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1991

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 3102 30 originari dell'Ungheria, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei

prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti del codice NC 3102 30 originari dell'Ungheria il massimale individuale è fissato a 1 071 000 ecu; che in data 7 maggio 1991 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari dell'Ungheria, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'Ungheria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 7 luglio 1991, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'Ungheria:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0402	3102 30 10 3102 30 90	Nitrato di ammonio

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1948/91 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1991

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 3904 10 00, 3904 21 00 e 3904 22 00 originari della Polonia e del Messico, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti dei codici NC 3904 10 00, 3904 21 00 e 3904 22 00 originari della Polonia e del Messico il massimale individuale è fissato a 5 250 000 ecu; che in data 5 maggio 1991 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Polonia e del Messico, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Polonia e del Messico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 7 luglio 1991, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Polonia e del Messico:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0458	3904 10 00 3904 21 00 3904 22 00	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie — Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze — non plastificato — plastificato

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1949/91 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1991

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 3904 10 00, 3904 21 00 e 3904 22 00 originari dell'Ungheria, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei

prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti dei codici NC 3904 10 00, 3904 21 00 e 3904 22 00 originari dell'Ungheria il massimale individuale è fissato a 5 250 000 ecu; che in data 4 aprile 1991 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari dell'Ungheria, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'Ungheria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 7 luglio 1991, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'Ungheria:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0458	3904 10 00 3904 21 00 3904 22 00	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie — Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze — non plastificato — plastificato

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1950/91 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1991

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4 primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁹⁾;

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 luglio 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	33,78 ⁽¹⁾	
1701 11 90 910	33,65 ⁽¹⁾	
1701 11 90 950	⁽²⁾	
1701 12 90 100	33,78 ⁽¹⁾	
1701 12 90 910	33,65 ⁽¹⁾	
1701 12 90 950	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,3672
1701 99 10 100	36,72	
1701 99 10 910	36,58	
1701 99 10 950	34,08	
1701 99 90 100		0,3672

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1951/91 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1991

recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola, i meloni, le albicocche, le pesche e le fragole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione⁽²⁾ ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1° gennaio 1990; che figurano tra detti prodotti i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola, i meloni, le albicocche, le pesche e le fragole;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 245/90⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato MCS;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1181/91 della Commissione⁽⁵⁾ ha stabilito, per i prodotti succitati, i periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 fino al 30 giugno 1991; che le previsioni di spedizioni destinate al mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, nonché la situazione del mercato inducono a stabilire, per i prodotti in oggetto, i periodi succitati fino al 29 settembre 1991 conformemente all'allegato;

considerando che è opportuno rammentare che, per garantire il funzionamento dell'MCS, si applicano le

disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89 in materia di controllo statistico e di comunicazioni che gli Stati membri devono trasmettere;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 per i pomodori, le lattughe a cappuccio, le lattughe diverse da quelle a cappuccio, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola, i meloni, le albicocche, le pesche e le fragole rientranti nei codici specificati in allegato, sono indicati nell'allegato stesso.

Articolo 2

Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, ad eccezione del Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89.

Tuttavia, la comunicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento si effettua al più tardi ogni martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente.

Le comunicazioni di cui all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89, devono essere trasmesse una volta al mese, al più tardi il giorno 5, relativamente ai dati del mese precedente, inserendovi, se del caso, l'indicazione « nulla ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 27 del 31. 1. 1990, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 115 dell'8. 5. 1991, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 Luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89

(Periodo dal 1° luglio al 29 settembre 1991)

Designazione delle merci	Codice NC	Periodo
Pomodori	0702 00 90	I
Lattughe a cappuccio	0705 11 10	I
Lattughe diverse dalle lattughe a cappuccio	0705 19 00	I
Cicorie scarole	ex 0705 29 00	I
Carote	ex 0706 10 00	I
Carciofi	0709 10 00	I
Uve da tavola	0806 10 15 e 0806 10 19	I
Meloni	0807 10 90	I
Albicocche	0809 10 00	I
Pesche	ex 0809 30 00	I
Fragole	0810 10 10 e 0810 10 90	I

REGOLAMENTO (CEE) N. 1952/91 DELLA COMMISSIONE**del 3 luglio 1991****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la decima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 963/91**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 963/91 della Commissione, del 18 aprile 1991, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 963/91, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la decima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la decima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 963/91, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 39,254 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 100 del 20. 4. 1991, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1953/91 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 1991
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/89 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1856/91 della Commissione ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1856/91 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'integrazione per il cotone non sgrano, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 50,269 ECU/100 kg.

2. Tuttavia l'importo dell'aiuto sarà confermato o sostituito con effetto del 4 luglio 1991 per tener conto del prezzo d'obiettivo del cotone per la campagna 1991/1992 e delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 31.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1954/91 DELLA COMMISSIONE**del 3 luglio 1991****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1849/91 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3608/90 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 luglio 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 16.⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 3. 7. 1991, pag. 24.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 luglio 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	34,63 ⁽¹⁾
1701 11 90	34,63 ⁽¹⁾
1701 12 10	34,63 ⁽¹⁾
1701 12 90	34,63 ⁽¹⁾
1701 91 00	39,06
1701 99 10	39,06
1701 99 90	39,06 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1955/91 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 1991

che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1854/91 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 1854/91 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁵⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 luglio 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00), a 0,03 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DEI MINISTRI DELLA SANITÀ DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 4 giugno 1991

riguardante l'adozione di un piano d'azione 1991-1993 nel quadro del programma « L'Europa contro l'AIDS »

(91/317/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE E I MINISTRI DELLA SANITÀ DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

considerando che la diffusione dell'AIDS costituisce per gli Stati membri e la Comunità un motivo di grave preoccupazione che si manifesta tramite i vari strumenti e testi comunitari adottati al fine di contrastare tale diffusione; che segnatamente nella loro risoluzione del 22 dicembre 1989 concernente la lotta contro l'AIDS⁽³⁾, il Consiglio e i ministri della Sanità, riuniti in sede di Consiglio, hanno invitato la Commissione a sviluppare gli scambi di informazioni e di esperienze ed a definire prioritariamente modalità e contenuto d'un piano d'azione che integri idonee azioni di prevenzione e di controllo dell'AIDS;

considerando che il presente piano d'azione nel quadro del programma « L'Europa contro l'AIDS » riprende gli orientamenti già adottati; che esso contiene anche altre misure intese a contenere l'AIDS;

considerando che, lasciando affatto impregiudicate la competenza degli Stati membri in materia, la promozione

della cooperazione e del coordinamento di attività nazionali, nonché la loro valutazione a livello comunitario, come pure l'incentivazione di attività comunitarie in tale settore apportano un plusvalore alla lotta contro l'AIDS;

considerando che è importante stabilire un piano d'azione della durata di tre anni;

considerando che occorre valutare le risorse finanziarie comunitarie necessarie per l'attuazione del presente piano d'azione e che l'importo di tali risorse deve essere iscritto nelle prospettive finanziarie figuranti negli accordi interistituzionali,

DECIDONO:

Articolo 1

1. La Commissione attua, in stretto coordinamento con le autorità competenti degli Stati membri, il piano d'azione 1991-1993 che figura in allegato.

La Commissione è assistita da un comitato consultivo, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il comitato ha segnatamente il compito:

- di esaminare le azioni e le misure che implicano un cofinanziamento con fondi pubblici,
- di accertarsi del coordinamento, a livello nazionale, dei progetti parzialmente finanziati dalle organizzazioni non governative.

⁽¹⁾ GU n. C 158 del 17. 6. 1991.

⁽²⁾ Parere reso il 29 maggio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 10 del 16. 1. 1991, pag. 3.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

2. Attuando il piano d'azione, la Commissione tiene conto dei progetti finanziati nel quadro del suo programma di ricerca in materia di biomedicina e sanità nonché dei relativi risultati, e li incorpora nelle corrispondenti azioni del piano di azione, favorendone la complementarità e la sinergia.

3. La Commissione collabora con le organizzazioni internazionali operanti nel settore, quali l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e il Consiglio d'Europa.

4. La Commissione pubblica ad intervalli regolari informazioni tecniche sull'andamento del piano d'azione.

Articolo 2

1. Gli stanziamenti annui destinati alle azioni previste nel programma sono stabiliti nel quadro della procedura di bilancio.

2. L'importo del contributo comunitario stimato necessario per l'attuazione delle azioni di cui alla presente decisione ammonta, per il periodo 1991/1992, a 6 milioni di ecu.

Articolo 3

1. La Commissione, in collaborazione con il comitato consultivo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, procede ad una valutazione permanente delle azioni intraprese e dell'ordine delle priorità.

2. Il Consiglio e i ministri della Sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, procedono ad una valutazione dell'efficacia delle azioni intraprese.

A tale scopo nel secondo semestre del 1992 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sui temi in oggetto. La relazione viene trasmessa anche al Parlamento europeo.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 1991.

Il Presidente

J. LAHURE

ALLEGATO

PIANO D'AZIONE 1991 — 1993

- AZIONE 1: Valutazione delle conoscenze, degli atteggiamenti e dei comportamenti del grosso pubblico e di gruppi-bersaglio**
- Esame dei risultati delle indagini svolte negli Stati membri ed a livello comunitario sulle conoscenze, gli atteggiamenti e i comportamenti, valutazione e divulgazione dei risultati
 - Esame periodico delle indagini da proseguire a livello comunitario in questo settore, segnatamente nel contesto di Eurobarometro.
- AZIONE 2: Informazione e sensibilizzazione del pubblico e di gruppi-bersaglio**
- Studi sulle campagne di informazione condotte presso il grosso pubblico e gruppi-bersaglio, nonché sulle azioni intese ad incidere sui comportamenti, svolte negli Stati membri e divulgazione dei risultati; incentivazione di scambi che consentano di raffrontare le esperienze degli Stati membri
 - Studi di fattibilità:
 - per un'azione comunitaria coordinata di sensibilizzazione del grosso pubblico e di gruppi-bersaglio a complemento delle campagne condotte negli Stati membri; eventualmente elaborazione di proposte di azioni
 - per l'elaborazione di un codice europeo redatto in un linguaggio accessibile al pubblico non esperto e che ponga particolarmente l'accento sulla non discriminazione delle persone contagiate dall'HIV.
- AZIONE 3: Educazione sanitaria dei giovani**
- Sviluppo degli scambi di informazioni sulle azioni di educazione sanitaria svolte nelle scuole e nelle diverse strutture di formazione e di tirocinio; incentivazione degli scambi di personale specializzato e di materiali didattici, nonché cooperazione mediante l'organizzazione di seminari specifici destinati ai formatori di insegnanti e alla diffusione di nuovi metodi
 - Scambio di esperienze e promozione di azioni pilota per sensibilizzare i giovani non scolarizzati alla prevenzione dell'infezione da HIV.
- AZIONE 4: Prevenzione della trasmissione dell'HIV**
- Promozione dell'autosufficienza della Comunità in materia di emoderivati mediante donazioni volontarie e non retribuite, proseguendo gli sforzi sinora compiuti per garantire la sicurezza delle trasfusioni
 - Adozione di misure comunitarie destinate a mantenere e/o a migliorare la qualità dei preservativi; scambi di informazioni sull'incentivazione dell'uso del preservativo presso il grosso pubblico e presso gruppi-bersaglio
 - Valutazione degli interventi attuati negli Stati membri per la messa a disposizione di materiale sicuro per le iniezioni; questa valutazione verterà parimenti sui nuovi tipi di siringhe e aghi monouso
 - Scambio di informazioni sulle nuove strategie in fatto di prevenzione della trasmissione dell'HIV fra determinati gruppi-bersaglio ed, eventualmente, promozione di azioni pilota.
- AZIONE 5: Assistenza sociale, psicologia e sanitaria**
- Scambio di esperienze, valutazione ed eventualmente promozione delle cosiddette « linee telefoniche per il soccorso d'emergenza » rispettando la riservatezza delle chiamate, compresa la promozione di adeguati mezzi di informazione del pubblico sull'esistenza delle medesime
 - Promozione di adeguati mezzi di informazione dei soggetti contagiati dall'HIV sulle varie forme di appoggio sociale, di supporto psicologico e d'intervento medico esistenti, comprese le diverse modalità di assistenza, l'autosostegno, l'assistenza domiciliare, le case di alloggio e altri luoghi di accoglienza
 - Promozione di appropriati mezzi di informazione degli operatori sanitari e di scambi pratici di esperienze sulle varie forme di assistenza sociale, psicologia e sanitaria esistenti.

AZIONE 6: Valutazione dei costi dell'infezione da HIV

- Esame dei parametri presi in considerazione negli Stati membri per determinare i costi sanitari e sociali dell'infezione da HIV; studio di fattibilità per sviluppare strategie comuni in questo settore
- Valutazione dei modelli esistenti per determinare in anticipo i costi dell'infezione da HIV in un'ottica di pianificazione dei servizi sociosanitari e di accesso al trattamento precoce; studio di fattibilità di strategie comuni.

AZIONE 7: Raccolta di dati relativi all'HIV/AIDS

- Supporto appropriato ai sistemi di rilevamento epidemiologico degli Stati membri per migliorare la qualità dei dati a livello comunitario
- Sostegno al « Centro europeo di sorveglianza epidemiologica dell'AIDS » (centro di collaborazione dell'OMS a Parigi) per continuare a garantire una base di dati affidabile ed ampiamente accessibile a livello comunitario, nonché la diffusione di dati epidemiologici e di analisi affidabili
- Studio di fattibilità su metodologie comuni e compatibili per la raccolta di dati relativi all'infezione da HIV, tenendo conto del principio di riservatezza dei dati individuali e di un'adeguata informazione dei soggetti.

AZIONE 8: Promozione delle risorse umane

- Studio sulla formazione impartita, durante e dopo gli studi, al personale appartenente alla pubblica sanità e al personale incaricato delle cure mediche e dell'assistenza sociale e psicologica dei soggetti contagiati dall'HIV e del loro « entourage » nonché scambio di esperienze
- Predisposizione di un programma di scambi per il personale sanitario interessato
- Scambio di informazioni e promozione di attrezzature e di appropriati materiali didattici per accelerare l'educazione e la formazione permanente del personale sanitario.

AZIONE 9: Misure volte a combattere la discriminazione nei riguardi delle persone contagiate dall'HIV e del loro « entourage »

- Analisi periodica a livello comunitario, in cooperazione con gli Stati membri, delle situazioni che possono dare adito a discriminazioni
- Scambio di informazioni sulle misure prese dagli Stati membri per evitare discriminazioni
- Predisposizione, se del caso, di adeguate misure a livello comunitario.

AZIONE 10: Ricerca e cooperazione internazionale

- Contributo all'azione comunitaria nell'ambito del terzo programma di ricerca e contributo alla cooperazione internazionale.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 1991

relativa alla notifica dell'accettazione della Comunità dell'accordo internazionale del 1983 sul caffè, prorogato sino al 30 settembre 1992

(91/318/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 116,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con la decisione 87/485/CEE⁽¹⁾, il Consiglio ha approvato l'accordo internazionale del 1983 sul caffè, entrato in vigore il 1° ottobre 1983 per un periodo di sei anni, sino al 30 settembre 1989;

considerando che, con la risoluzione n. 347 del 4 luglio 1989, il consiglio internazionale del caffè ha deciso di prorogare l'accordo del 1983 per un periodo di due anni, sino al 30 settembre 1991; che, con la risoluzione n. 352 del 28 settembre 1990, esso ha deciso di prorogare l'accordo per un ulteriore periodo di un anno, sino al 30 settembre 1992;

considerando che tutti gli Stati membri hanno manifestato la loro intenzione di applicare l'accordo;

considerando che è opportuno che la Comunità e gli Stati membri notifichino simultaneamente al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la loro accettazione dell'accordo, prorogato sino al 30 settembre 1992,

DECIDE:

Articolo 1

1. In conformità della risoluzione n. 352 del 28 settembre 1990 del consiglio internazionale del caffè, la

proroga dell'accordo internazionale del 1983 sul caffè fino al 30 settembre 1992 è approvata a nome della Comunità economica europea.

Il testo della risoluzione è accluso alla presente decisione.

2. La Comunità e gli Stati membri, dopo l'espletamento delle procedure interne a tal fine necessarie, notificano simultaneamente al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la loro accettazione dell'accordo, prorogato sino al 30 settembre 1992.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a procedere al deposito della notifica di cui all'articolo 1, paragrafo 2 a nome della Comunità economica europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 giugno 1991.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. F. POOS

⁽¹⁾ GU n. L 276 del 29. 9. 1987, pag. 61.

(TRADUZIONE)

RISOLUZIONE N. 352

(Approvata nella settima seduta plenaria, il 28 settembre 1990)

ULTERIORE PROROGA DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE SUL CAFFÈ

IL CONSIGLIO INTERNAZIONALE DEL CAFFÈ

considerando :

che, con la risoluzione n. 347, l'accordo internazionale del 1983 sul caffè è stato prorogato per un periodo di due anni, e cioè fino al 30 settembre 1991, e

che, per prevedere un periodo di tempo supplementare per consentire la prosecuzione delle consultazioni a titolo della risoluzione n. 349, è necessario che l'accordo internazionale del 1983 sul caffè sia nuovamente prorogato ;

DECIDE :

1. che l'accordo internazionale del 1983 sul caffè sarà ulteriormente prorogato di un anno, ossia dal 1° ottobre 1991 al 30 settembre 1992 ;
2. che le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 della risoluzione n. 347 si applicheranno all'ulteriore proroga ;
3. che i membri si impegneranno ad accelerare le consultazioni ai termini della risoluzione n. 349, in particolare dei paragrafi 3 e 4, durante l'ultimo anno della prima proroga a titolo della risoluzione n. 347 ;
4. che l'accordo internazionale del 1983 sul caffè, come prorogato dalla risoluzione n. 347, rimarrà in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 della presente risoluzione tra le parti contraenti che avranno notificato l'accettazione dell'ulteriore proroga al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite entro il 30 settembre 1991 qualora, a tale data, dette parti contraenti rappresentino almeno venti membri esportatori con la maggioranza dei voti dei membri esportatori ed almeno dieci membri importatori con la maggioranza dei voti dei membri importatori. I voti a tal fine verranno calcolati alla data del 1° luglio 1991. Le notifiche saranno sottoscritte dal capo dello Stato e del governo oppure dal ministro degli Affari esteri oppure da un mandatario che abbia ricevuto i pieni poteri a tal fine, firmati da uno dei suddetti. Nel caso di un'organizzazione internazionale, la notifica sarà sottoscritta da un rappresentante che disponga della debita delega ai termini del regolamento dell'organizzazione oppure da un mandatario che abbia ricevuto i pieni poteri a tal fine, firmati da detto rappresentante ;
5. che la notifica di una parte contraente, secondo la quale quest'ultima si impegna ad applicare provvisoriamente le disposizioni dell'accordo prorogato, ricevuta dal segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite entro il 30 settembre 1991, sarà considerata di pari effetto di una notifica di accettazione dell'ulteriore proroga dell'accordo internazionale del 1983 sul caffè, come prorogato. Detta parte contraente avrà tutti i diritti e assumerà tutti gli obblighi di un membro. Tuttavia, se il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite non avrà ricevuto una notifica ufficiale di accettazione dell'ulteriore proroga di un anno dell'accordo internazionale del 1983 sul caffè, come prorogato, entro il 31 marzo 1992 oppure altra data successiva eventualmente stabilita dal Consiglio, detta parte contraente non farà più parte dell'accordo a partire dalla data in questione ;
6. che ogni parte contraente dell'accordo internazionale del 1983 sul caffè, come prorogato, che non abbia proceduto alle notifiche di accettazione previste nei paragrafi 4 e 5 della presente risoluzione potrà aderire all'accordo sino al 31 marzo 1992 oppure sino ad altra data successiva eventualmente adottata dal consiglio purché, nel depositare il suo strumento di adesione, detta parte contraente si impegni ad adempiere a tutti gli obblighi precedentemente contratti ai termini dell'accordo, con effetto retroattivo al 1° ottobre 1991 ;
7. che, se le condizioni per mantenere in vigore l'accordo internazionale del 1983 sul caffè, come prorogato, durante un ulteriore periodo di un anno non sono state soddisfatte conformemente alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 della presente risoluzione, i governi che avranno notificato l'accettazione o l'applicazione provvisoria dell'ulteriore proroga si riuniranno per decidere :
 - a) se l'accordo rimarrà in vigore tra i loro paesi e, in caso affermativo, per stabilire le condizioni per il successivo funzionamento dell'organizzazione ; oppure
 - b) l'adozione di disposizioni per la liquidazione dell'organizzazione ai termini del paragrafo 4 dell'articolo 68 dell'accordo ;
8. di chiedere al direttore esecutivo di trasmettere la presente risoluzione al segretario generale delle Nazioni Unite.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 1991

relativa alla revisione del programma di miglioramento del contesto dell'attività e di promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese

(91/319/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il 28 luglio 1989 il Consiglio ha adottato la decisione 89/490/CEE concernente il miglioramento del contesto dell'attività e la promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese ⁽⁴⁾;

considerando che detta decisione dispone, all'articolo 7, che per il periodo dal 1990 al 1993 l'importo iniziale che si ritiene necessario è stimato a 110 milioni di ecu e che un altro importo, valutato a 25 milioni di ecu, può essere ritenuto necessario nel corso dello stesso periodo, qualora il Consiglio lo decida in seguito ad una revisione del programma;

considerando che si è ritenuto necessario, dopo una revisione del programma, dare a questa politica una nuova dimensione, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno e degli altri strumenti contenuti nell'atto unico europeo;

considerando che questa revisione riguarda in particolare il sostegno all'attività delle piccole e medie imprese (PMI) che si colloca a livello di concrete realtà economiche e la sempre maggiore e multiforme collaborazione tra imprese, che rappresenta un elemento fondamentale per la realizzazione del mercato interno, tenuto conto tanto del posto che le PMI occupano nell'attività economica in generale e nello sviluppo delle regioni, quanto del ruolo da esse svolto in termini di dinamismo, produttività, adattabilità ed innovazione;

considerando che il programma è rafforzato da misure specifiche di sviluppo delle PMI nel quadro dei fondi strutturali; che le valutazioni e gli studi concernenti la definizione della nozione di piccole e medie imprese

devono continuare; che deve essere garantito il rafforzamento di talune azioni pilota, compresi i progetti di raggruppamento a finalità varie tra le PMI; che lo studio di fattibilità relativo alla creazione di un Osservatorio europeo delle PMI dovrebbe confermare che si tratti di uno strumento avente per oggetto di facilitare la definizione della politica d'impresa appoggiandosi, tra l'altro, sullo sforzo statistico e sulla valutazione dell'impatto delle azioni comunitarie; che conviene completare — in particolare in termini di stimolazione degli strumenti, disponibili o da creare, a favore delle PMI — la relazione di valutazione annua di cui all'articolo 6 della decisione 89/490/CEE, mediante considerazioni concrete che si situano nella prospettiva della realizzazione del mercato interno;

considerando che questi nuovi orientamenti, fondati sulla provata efficacia delle azioni intraprese, implicano una strategia di sviluppo qualitativo e quantitativo degli strumenti al servizio dell'impresa e giustificano quindi il ricorso ai 25 milioni di ecu, ritenuti necessari a tal fine;

considerando che il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

Per garantire il miglioramento del contesto dell'attività e la promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese, il programma di sostegno all'attività delle PMI è riveduto conformemente all'articolo 7 della decisione 89/490/CEE.

Tale revisione riguarda in particolare l'intensificazione e l'incremento dell'efficacia delle misure previste all'articolo 2 e all'allegato della decisione 89/490/CEE.

Articolo 2

Per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, si stima necessario, per il periodo che si concluderà il 31 dicembre 1993, un importo supplementare di 25 milioni di ecu, di cui all'articolo 7 della decisione 89/490/CEE.

Gli stanziamenti per la realizzazione del programma completo saranno determinati ogni anno nell'ambito della procedura di bilancio.

⁽¹⁾ GU n. C 13 del 19. 1. 1991, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 106 del 22. 4. 1991, pag. 95.

⁽³⁾ GU n. C 102 del 18. 4. 1991, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 239 del 16. 8. 1989, pag. 33.

Articolo 3

A complemento delle valutazioni stabilite annualmente dalla Commissione, esperti indipendenti procederanno — all'attenzione di quest'ultima — ad una valutazione dei risultati ottenuti nel quadro di tutti gli aspetti del programma. Una relazione, eventualmente corredata di osservazioni della Commissione, sarà presentata al Parlamento europeo ed al Consiglio anteriormente al 1° novembre 1992.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. WOHLFART

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 1991

che autorizza la Repubblica portoghese a prorogare fino al 7 marzo 1992 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana

(91/320/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 354, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca tra il governo della Repubblica portoghese e il governo della Repubblica sudafricana, firmato il 9 aprile 1979, è entrato in vigore il giorno stesso per un periodo iniziale di dieci anni; che in seguito esso resta in vigore a tempo indeterminato se non viene denunciato con un preavviso di dodici mesi;

considerando che, a norma dell'articolo 354, paragrafo 2 dell'atto di adesione, i diritti e gli obblighi che derivano per la Repubblica portoghese dagli accordi di pesca conclusi con paesi terzi rimangono invariati durante il periodo in cui sono provvisoriamente mantenuti;

considerando che, a norma dell'articolo 354, paragrafo 3 dell'atto di adesione, prima della scadenza di detti accordi di pesca il Consiglio adotta le disposizioni necessarie per preservare le attività di pesca risultanti da detti accordi, compresa la possibilità di proroga per un periodo massimo di un anno;

considerando che per evitare che i pescherecci comunitari interessati debbano interrompere le proprie attività è opportuno autorizzare la Repubblica portoghese a prorogare fino al 7 marzo 1992 l'accordo di pesca del 1979,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica portoghese è autorizzata a prorogare fino al 7 marzo 1992 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana, entrato in vigore il 9 aprile 1979.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 1991.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

R. GOEBBELS

COMMISSIONE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1991

sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

(91/321/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che la composizione di base dei prodotti in questione deve soddisfare alle esigenze nutritive dei lattanti in buona salute, stabilite in base a dati scientifici generalmente accettati;

considerando che in base ai suddetti dati è già possibile stabilire la composizione di base degli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento a base di proteine di latte vaccino e di proteine di soia, singolarmente o mescolate; che lo stesso non vale per le preparazioni basate totalmente o parzialmente su altre fonti proteiche; che, per tale motivo, le norme specifiche relative a questi ultimi prodotti dovranno, se del caso, essere emanate successivamente;

considerando che tale direttiva riflette lo stato attuale delle conoscenze in materia; che pertanto ogni modifica mirante ad ammettere innovazioni basate sui progressi scientifici e tecnici sarà approvata in conformità della procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 89/398/CEE;

considerando che, data la categoria di persone alle quali sono destinati questi alimenti, sarà necessario stabilire criteri microbiologici e livelli massimi per gli agenti contaminanti; che data la complessità della questione, questi saranno adottati successivamente;

considerando che gli alimenti per lattanti sono l'unico prodotto alimentare che risponde pienamente alle esigenze nutrizionali dei lattanti durante i primi quattro-sei mesi di vita; che per tutelare la salute di questi ultimi occorre garantire che gli unici prodotti immessi sul

mercato e consigliati per tale uso nel periodo suddetto siano alimenti per lattanti;

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 89/398/CEE, i prodotti oggetto della presente direttiva sono soggetti alle norme generali stabilite dalla direttiva 79/112/CEE, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE ⁽³⁾; che la presente direttiva stabilisce e precisa aggiunte e deroghe da apportare a queste norme generali per promuovere e proteggere l'allattamento al seno;

considerando in particolare che la natura e la destinazione dei prodotti di cui alla presente direttiva esigono un'etichettatura nutrizionale relativa al loro valore energetico ed ai principali elementi nutritivi presenti nel prodotto stesso; che inoltre le modalità di uso devono essere precisate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 8 e dell'articolo 10, paragrafo 2 della direttiva 79/112/CEE nell'intento di prevenire eventuali utilizzazioni improprie che possono pregiudicare la salute dei lattanti;

considerando che, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 79/112/CEE, al fine di fornire informazioni obiettive e scientificamente comprovate è opportuno definire le condizioni alle quali sono consentite indicazioni relative ad una composizione particolare di un alimento per lattanti;

considerando che, al fine di garantire una migliore protezione della salute dei lattanti, è opportuno che le norme di composizione, di etichettatura e di pubblicità prescritte dalla presente direttiva siano conformi ai criteri ed alle finalità espressi nel codice internazionale di commercializzazione dei succedanei del latte materno adottato dalla 34ª assemblea mondiale della sanità, pur tenendo conto delle particolari situazioni di diritto o di fatto esistenti nella Comunità;

⁽²⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 17.

⁽¹⁾ GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 27.

considerando che, data la grande importanza che riveste l'informazione sugli alimenti per lattanti in vista della scelta delle gestanti e neomadri circa l'alimentazione del lattante, gli Stati membri devono prendere opportune disposizioni affinché tale informazione assicuri un uso adeguato dei prodotti in questione e non sia contraria alla promozione dell'allattamento al seno;

considerando che la presente direttiva non riguarda le condizioni di vendita delle pubblicazioni specializzate in puericoltura e scientifiche;

considerando che, in conformità dell'articolo 4 della direttiva 89/398/CEE, il comitato scientifico dell'alimentazione umana è stato consultato sulle disposizioni che possono avere ripercussioni sulla salute pubblica;

considerando che i prodotti destinati all'esportazione verso paesi terzi devono essere disciplinati separatamente in maniera coerente ed omogenea;

considerando che le disposizioni previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 89/398/CEE, che stabilisce le prescrizioni cui devono rispondere la composizione e l'etichettatura degli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati ad essere somministrati a bambini in buona salute della Comunità. Essa prevede inoltre che gli Stati membri recepiscano i principi e le finalità espressi nel codice internazionale di commercializzazione dei succedanei del latte materno relativamente alla commercializzazione, all'informazione e alle responsabilità delle autorità sanitarie.

2. Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

- a) «lattanti»: i bambini di meno di 12 mesi di età;
- b) «bambini»: i bambini di età compresa fra 1 e 3 anni;
- c) «alimenti per lattanti»: i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione dei lattanti nei primi quattro-sei mesi di vita, in grado di soddisfare da soli al fabbisogno nutritivo di questa fascia di età;
- d) «alimenti di proseguimento»: i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione della prima infanzia dopo il quarto mese di vita, costituenti il principale elemento liquido nell'ambito dell'alimentazione progressivamente diversificata per questa fascia di età.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c) e d), possano essere

commercializzati nella Comunità soltanto se rispondono alle definizioni ed alle norme fissate dalla presente direttiva. Nessun prodotto, all'infuori degli alimenti per lattanti, può essere commercializzato o comunque presentato come prodotto idoneo a soddisfare da solo il fabbisogno nutritivo dei lattanti in buona salute nei primi quattro-sei mesi di vita.

Articolo 3

1. Gli alimenti per lattanti devono essere fabbricati con le fonti proteiche definite negli allegati e con altri ingredienti alimentari la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita deve essere confermata da dati scientifici universalmente accettati.

2. Gli alimenti di proseguimento devono essere fabbricati con le fonti proteiche definite negli allegati e con altri ingredienti alimentari la cui idoneità alla particolare alimentazione della prima infanzia dopo il compimento del quarto mese sia confermata da dati scientifici universalmente accettati.

3. Per l'impiego degli ingredienti alimentari devono essere osservati i divieti e le limitazioni di cui agli allegati I e II.

Articolo 4

1. Gli alimenti per lattanti devono essere conformi ai criteri di composizione fissati nell'allegato I.

2. Gli alimenti di proseguimento devono essere conformi ai criteri di composizione fissati nell'allegato II.

3. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento devono richiedere, per essere pronti per il consumo, all'occorrenza, unicamente l'aggiunta di acqua.

Articolo 5

1. Per la fabbricazione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento possono essere utilizzate unicamente le sostanze elencate nell'allegato III al fine di soddisfare i requisiti relativi a:

- sostanze minerali;
- vitamine;
- amminoacidi e di altri composti azotati;
- altre sostanze con un particolare scopo nutritivo.

I criteri di purezza di queste sostanze saranno definiti successivamente.

2. Le disposizioni relative all'utilizzazione di additivi nella fabbricazione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento saranno emanate con una direttiva del Consiglio.

Articolo 6

1. Gli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento non devono contenere nessuna sostanza in quantità tale da poter costituire un rischio per la salute dei lattanti. Ove necessario, i livelli di tali sostanze saranno definiti successivamente.

2. Saranno altresì stabiliti successivamente i criteri microbiologici applicabili.

Articolo 7

1. La denominazione di vendita dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c) e d) è, rispettivamente, la seguente:

— in italiano:

« Alimento per lattanti » e « Alimento di proseguimento »

— in danese:

« Modermælkserstatning » e « Tilskudsblending »,

— in tedesco:

« Säuglingsanfangsnahrung » e « Folgenahrung »,

— in greco:

« Παρασκεύασμα για βρέφη » e « Παρασκεύασμα δεύτερης βρεφικής ηλικίας »,

— in inglese:

« Infant formula » e « follow-on formula »,

— in spagnolo:

« Preparado para lactentes » e « Preparado de continuación »,

— in francese:

« Préparation pour nourrissons » e « Préparation de suite »,

— in olandese:

« Volledige zuigelingenvoeding » e « Opvolgzuigelingenvoeding »,

— in portoghese:

« Fórmula para lactentes » e « Fórmula de transição ».

Tuttavia, nel caso degli alimenti fabbricati interamente con proteine di latte vaccino, la denominazione è, rispettivamente, la seguente:

— in italiano:

« Latte per lattanti » e « Latte di proseguimento »,

— in danese:

« Modermælkserstatning udelukkende baseret på mælk » e « tilskudsblending udelukkende baseret på mælk »,

— in tedesco:

« Säuglingsmilchnahrung » e « Folgemilch »,

— in greco:

« Γάλα για βρέφη » e « Γάλα δεύτερης βρεφικής ηλικίας »,

— in inglese:

« Infant milk » e « follow-on milk »,

— in spagnolo:

« Leche para lactantes » e « Leche de continuación »,

— in francese:

« Lait pour nourrissons » e « Lait de suite »,

— in olandese:

« Volledige zuigelingenvoeding op basis van melk » o « Zuigelingenmelk » e « Opvolgmelk »,

— in portoghese:

« Leite para lactentes » e « Leite de transição ».

2. Oltre alle diciture di cui all'articolo 3 della direttiva 79/112/CEE, l'etichettatura reca le seguenti diciture obbligatorie:

- a) per gli alimenti per lattanti in generale, una precisazione indicante che il prodotto è idoneo alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita quando essi non sono allattati al seno;
- b) per gli alimenti per lattanti non arricchiti con ferro, una dicitura indicante che, qualora il prodotto sia somministrato ai lattanti di oltre quattro mesi, il loro fabbisogno globale di ferro va soddisfatto con ulteriori fonti;
- c) per gli alimenti di proseguimento, una dicitura indicante che il prodotto è idoneo soltanto alla particolare alimentazione dei lattanti di età superiore ai quattro mesi, che deve essere incluso in una alimentazione diversificata e che non deve essere utilizzato come sostituto del latte materno nei primi quattro mesi di vita;
- d) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, l'indicazione del valore energetico disponibile, espresso in kj e kcal, nonché del tenore di proteine, lipidi e carboidrati per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;
- e) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, l'indicazione del contenuto medio di ciascuna delle sostanze minerali e vitamine elencate negli allegati I e II e, se del caso, del contenuto medio di colina, inositolo e carnitina, per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;
- f) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, istruzioni riguardanti la corretta preparazione del prodotto e un'avvertenza sui pericoli per la salute derivanti dalla preparazione inadeguata;

3. Le etichette degli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento devono essere concepite in modo da fornire le informazioni necessarie all'uso appropriato di questi prodotti, e non scoraggiare l'allattamento al seno. È vietato l'impiego di termini «umanizzato», «maternizzato» o di espressioni analoghe. Il termine «adattato» può essere usato soltanto in conformità al disposto del paragrafo 6 e dell'allegato IV, punto 1.

4. L'etichettatura degli alimenti per lattanti reca inoltre le seguenti diciture obbligatorie, precedute dall'espressione «avvertenza importante» o da espressioni equivalenti:

- a) una dicitura relativa alla superiorità dall'allattamento al seno;
- b) una dicitura che raccomandi di utilizzare il prodotto soltanto dietro parere di persone indipendenti qualificate nel settore della medicina, dell'alimentazione o della farmacia, oppure di altri professionisti competenti per la maternità e l'infanzia.

5. L'etichetta degli alimenti per lattanti non deve contenere illustrazioni di lattanti né altre illustrazioni o diciture che inducano ad idealizzare l'uso del prodotto. Può però recare illustrazioni grafiche che facilitino l'identificazione del prodotto e ne spieghino i metodi di preparazione.

6. L'etichettatura può recare indicazioni riguardanti la speciale composizione dell'alimento per lattanti solo nei casi citati nell'allegato IV e conformemente alle condizioni ivi stabilite.

7. I requisiti, i divieti e le restrizioni di cui ai paragrafi 3, 4, 5 e 6 vigono anche per:

- a) la presentazione dei prodotti, in particolare la forma o l'aspetto o l'imballaggio, il materiale d'imballaggio utilizzato, la disposizione nonché l'ambiente nel quale sono esposti;
- b) la pubblicità.

Articolo 8

1. La pubblicità degli alimenti per lattanti deve essere limitata alle pubblicazioni specializzate in puericultura e a quelle scientifiche. Gli Stati membri possono ulteriormente limitare o vietare tale pubblicità. Tale pubblicità è soggetta alle condizioni stabilite dall'articolo 7, paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7 lettera b), e si limita ad informazioni a carattere scientifico e concreto. Tali informazioni non devono sottintendere o avvalorare l'idea che l'allattamento artificiale sia equivalente o superiore all'allattamento al seno.

2. È vietata la pubblicità nei punti di vendita, la distribuzione di campioni o il ricorso ad altri espedienti intesi a promuovere le vendite degli alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio, quali esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali e vendite abbinate ai prodotti.

3. I produttori e i distributori di alimenti per lattanti non devono offrire al pubblico o alle donne incinte, alle madri ed ai membri delle famiglie prodotti gratuiti o a basso prezzo, campioni o altri omaggi, né direttamente, né indirettamente attraverso il sistema sanitario o attraverso gli operatori sanitari.

Articolo 9

1. Gli Stati membri provvedono affinché vengano diffuse informazioni oggettive ed adeguate sull'alimentazione dei neonati e dei bambini destinate alle famiglie e a tutti gli interessati nel settore dell'alimentazione dei neonati e dei bambini, mediante la programmazione, la regolamentazione, l'elaborazione, la diffusione delle informazioni nonché i relativi controlli.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il materiale informativo e didattico, in forma scritta o audiovisiva, sull'alimentazione dell'infanzia, destinato alle gestanti e alle madri di neonati e di bambini, fornisca chiare informazioni su tutti i seguenti punti:

- a) i benefici e la superiorità dell'allattamento al seno;
- b) l'allattamento materno, la preparazione all'allattamento al seno e le modalità per assicurarne la continuazione;
- c) le eventuali conseguenze negative per l'allattamento al seno dell'introduzione dell'allattamento artificiale parziale;
- d) la difficile reversibilità della decisione di non allattare al seno;
- e) l'eventuale utilizzazione corretta degli alimenti per lattanti, sia di produzione industriale che di preparazione casalinga.

Ove tale materiale contenga informazioni sull'impiego degli alimenti per lattanti, queste devono includere le conseguenze sociali e finanziarie dell'uso di tali prodotti; i rischi derivanti alla salute dall'uso di alimenti o di metodi alimentari non appropriati e, in particolare, i rischi per la salute derivanti dall'impiego scorretto degli alimenti per lattanti. Detto materiale non deve riportare alcuna immagine che possa idealizzare l'impiego di tali alimenti.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le donazioni di attrezzature o materiale didattico o informativo da parte di produttori avvengano soltanto su richiesta e dietro approvazione scritta delle autorità nazionali competenti o secondo orientamenti forniti dalle autorità a tale riguardo. Tali attrezzature o materiale possono essere contrassegnate con il nome o la sigla dell'impresa donatrice ma non possono contenere riferimenti a determinate marche di alimenti per lattanti, e possono essere distribuiti soltanto attraverso il sistema sanitario.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le forniture di alimenti per lattanti, donate o vendute a basso prezzo ad istituzioni o organizzazioni per essere utilizzate nelle istituzioni stesse o per essere distribuite all'esterno, siano utilizzate o distribuite soltanto per i neonati che devono essere alimentati con alimenti per lattanti e soltanto per il periodo necessario.

Articolo 10

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Tali disposizioni sono applicate in modo da:

- permettere la vendita dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 1° dicembre 1992;
- vietare la vendita dei prodotti non conformi alla presente direttiva dal 1° giugno 1994.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono

corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1991.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

ALLEGATO I

COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALIMENTI PER LATTANTI DOPO RICOSTITUZIONE SECONDO LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE

NB: I valori indicati si riferiscono al prodotto pronto per il consumo

1. **Energia**

Minimo :	Massimo :
250 kJ	315 kJ
(60 kcal/100ml)	(75 kcal/100 ml)

2. **Proteine**

(Tenore di proteine = tenore di azoto \times 6,38) per le proteine di latte vaccino.

(Tenore di proteine = tenore di azoto \times 6,25) per le proteine di soia isolate.

2.1. *Alimenti per lattanti a base di proteine di latte vaccino non modificato*

Minimo :	Massimo :
0,56 g/100 kJ	0,7 g/100 kJ
(2,25 g/100 kcal)	(3 g/100 kcal)

L'indice chimico delle proteine presenti non è inferiore all'80 % della proteina di riferimento (latte materno, come definito all'allegato VI); tuttavia, ai fini del presente calcolo, possono essere addizionati i tassi di metionina e di cistina.

Per « indice chimico » si intende il più basso rapporto tra la quantità di ciascun amminoacido essenziale della proteina presente e la quantità di ciascun amminoacido corrispondente della proteina di riferimento.

2.2. *Alimenti per lattanti a base di proteine di latte vaccino modificato (modifica del rapporto caseina/proteine di siero di latte)*

Minimo :	Massimo :
0,45 g/100 kJ	0,7 g/100 kJ
(1,8 g/100 kcal)	(3 g/100 kcal)

A valore energetico pari, le preparazioni deve contenere tutti gli amminoacidi essenziali e semiessenziali in quantità almeno pari a quella contenuta nella proteina di riferimento (latte materno come definito all'allegato V).

2.3. *Alimenti per lattanti a base di proteine di soia isolate, da sole o combinate con proteine di latte vaccino*

Minimo :	Massimo :
0,56 g/100 kJ	0,7 g/100 kJ
(2,25 g/100 kcal)	(3 g/100 kcal)

Per la preparazione di questi alimenti sono utilizzate unicamente proteine di soia isolate.

L'indice chimico non è inferiore all'80 % di quello della proteina di riferimento (latte materno come definito all'allegato VI).

A valore energetico pari la preparazione deve contenere una quantità di metionina almeno pari a quella contenuta nella proteina di riferimento (latte materno come definito all'allegato V).

Il tenore di L-carnitina non è inferiore a 1,8 μ mole/100 kJ (7,5 μ mole/100 kcal).

2.4. *In tutti i casi si possono aggiungere amminoacidi alle preparazioni unicamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo delle proteine e unicamente nella proporzione necessaria a tal fine.*3. **Lipidi**

Minimo :	Massimo :
0,8 g/100 kJ	1,5 g/100 kJ
(3,3 g/100 kcal)	(6,5 g/100 kcal)

3.1. È vietato l'impiego di

- olio di sesamo
- olio di semi cotone
- oli contenenti oltre l'8 % di isomeri trans di acidi grassi.

3.2. *Acido laurico*

Minimo :	Massimo :
—	15 % dei grassi totali

3.3. *Acido miristico*

Minimo :	Massimo :
—	15 % dei grassi totali

3.4. *Acido linoleico (sotto forma di gliceridi = linoleati)*

Minimo :	Massimo :
70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal)	285 mg/100 kJ (1 200 mg/100 kcal)

4. **Glucidi**

Minimo :	Massimo :
1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal)	3,4 g/100 kJ (14 g/100 kcal)

4.1. Possono essere utilizzati soltanto i glucidi sottoelencati :

- lattosio ;
 - maltosio ;
 - saccarosio ;
 - maltodestrina ;
 - sciroppo di glucosio o sciroppo di glucosio disidratato ;
 - amido precotto
 - amido gelatinizzato
- } naturalmente esenti da glutine

4.2. *Lattosio*

Minimo :	Massimo :
0,85 g/100 kJ (3,5 g/100 kcal)	—

Questa disposizione non si applica agli alimenti per lattanti nei quali le proteine di soia costituiscono oltre il 50 % del tenore totale di proteine.

4.3. *Saccarosio*

Minimo :	Massimo :
—	20 % dei glucidi totali

4.4. *Amido precotto e/o amido gelatinizzato*

Minimo :	Massimo :
—	2 g/100 ml e 30 % dei glucidi totali

5. **Elementi minerali**5.1. *Alimenti a base di proteine di latte vaccino*

	Per 100 kJ		Per 100 kcal	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Sodio (mg)	5	14	20	60
Potassio (mg)	15	35	60	145
Cloro (mg)	12	29	50	125
Calcio (mg)	12	—	50	—
Fosforo (mg)	6	22	25	90
Magnesio (mg)	1,2	3,6	5	15
Ferro (mg) (*)	0,12	0,36	0,5	1,5
Zinco (mg)	0,12	0,36	0,5	1,5
Rame (µg)	4,8	19	20	80
Iodio (µg)	1,2	—	5	—

(*) Limite applicabile alle preparazioni arricchite con ferro.

Il rapporto calcio/fosforo deve essere compreso tra 1,2 e 2,0.

5.2. *Alimenti a base di proteine di soia, da sole o unitamente a proteine di latte vaccino*

Si applicano tutti i requisiti stabiliti al punto 5.1, ad eccezione di quelli relativi a ferro e zinco, che sono i seguenti:

	Per 100 kJ		Per 100 kcal	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Ferro (mg)	0,25	0,5	1	2
Zinco (mg)	0,18	0,6	0,75	2,4

6. **Vitamine**

	Per 100 kJ		Per 100 kcal	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Vitamina A ($\mu\text{g-ER}$) ⁽¹⁾	14	43	60	180
Vitamina D (μg) ⁽²⁾	0,25	0,65	1	2,5
Tiamina (μg)	10	—	40	—
Riboflavina (μg)	14	—	60	—
Nicotinamide ($\mu\text{g-EN}$) ⁽³⁾	60	—	250	—
Acido pantotenico (μg)	70	—	300	—
Vitamina B ₆ (μg)	9	—	35	—
Biotina (μg)	0,4	—	1,5	—
Acido folico (μg)	1	—	4	—
Vitamina B ₁₂ (μg)	0,025	—	0,1	—
Vitamina C (μg)	1,9	—	8	—
Vitamina K (μg)	1	—	4	—
Vitamina E (mg $\alpha\text{-ET}$) ⁽⁴⁾	0,5/g di acidi grassi polinsaturi espressi in acido linoleico, ma in nessun caso inferiore a 0,1 mg per 100 kJ disponibili	—	0,5/g di acidi grassi polinsaturi espressi in acido linoleico, ma in nessun caso inferiore a 0,5 mg per 100 kcal disponibili	—

(¹) ER = equivalente retinolo trans.

(²) Sotto forma di coledaliferolo, di cui 10 μg = 400 U.I. di vitamina D.

(³) EN = equivalente niacina = mg acido nicotinico + mg triptofano/60.

(⁴) $\alpha\text{-ET}$ = d- α -equivalente tocoferolo.

ALLEGATO II

COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO DOPO RICOSTITUZIONE SECONDO LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE

NB: I valori indicati si riferiscono al prodotto pronto per il consumo

1. Energia

Minimo :	Massimo :
250 kJ/100 ml (60 kcal/100 ml)	335 kJ/100 ml (80 kcal/100 ml)

2. Proteine

(Tenore di proteine = tenore di azoto x 6,38) per le proteine di latte vaccino.
(Tenore di proteine = tenore di azoto x 6,25) per le proteine di soia isolate.

Minimo :	Massimo :
0,5 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal)	1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal)

L'indice chimico delle proteine presenti è almeno pari all'80 % di quello della proteina di riferimento (caseina come definita all'allegato VI).

Per « indice chimico » si intende il più basso rapporto esistente tra la quantità di ciascun amminoacido essenziale nella proteina di controllo e la quantità di ciascun amminoacido corrispondente nella proteina di riferimento.

Per gli alimenti di proseguimento a base di proteina di soia, singolarmente oppure unitamente a proteine di latte vaccino, possono essere utilizzate solo proteine isolate di soia.

Agli alimenti di proseguimento possono essere aggiunti amminoacidi intesi a migliorare il valore nutritivo delle proteine, nella proporzione necessaria a tal fine.

3. Lipidi

Minimo :	Massimo :
0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal)	1,5 g/100 kJ (6,5 g/100 kcal)

- 3.1. È vietato l'impiego di
— olio di sesamo;
— olio di cotone;
— oli contenenti più dell'8 % di isomeri trans di acidi grassi.

3.2. *Acido laurico*

Minimo :	Massimo :
—	15 % dei grassi totali

3.3. *Acido miristico*

Minimo :	Massimo :
—	15 % dei grassi totali

3.4. *Acido linoleico (sotto forma di gliceridi = linoleati)*

Minimo :	Massimo :
70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal):	—
questo limite si applica soltanto agli alimenti di seguito contenenti oli vegetali.	

4. Glucidi

Minimo :	Massimo :
1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal)	3,4 g/100 kJ (14 g/100 kcal)

- 4.1. È vietato l'impiego di ingredienti contenenti glutine

4.2. *Lattosio*

Minimo :

0,45 g/100 kJ
(1,8 g/100 kcal)

Massimo :

—

Questa disposizione non si applica agli alimenti di seguito nei quali le proteine di soia isolate costituiscono oltre il 50 % delle proteine totali.

4.3. *Saccarosio, fruttosio, miele*

Minimo :

—

Massimo :

isolatamente oppure insieme : 20 % dei glucidici totali

5. **Elementi minerali**

5.1.

	per 100 kJ		per 100 kcal	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Ferro (mg)	0,25	0,5	1	2
Iodio (µg)	1,2	—	5	—

5.2. **Zinco**5.2.1. *Alimenti di proseguimento a base di latte vaccino*

Minimo :

0,12 mg/100 kJ
(0,5 mg/100 kcal)

Massimo :

—

5.2.2. *Alimenti di proseguimento contenenti proteine di soia isolate, singolarmente o insieme a latte vaccino*

Minimo :

0,18 mg/100 kJ
(0,75 mg/100 kcal)

Massimo :

—

5.3. **Altri sali minerali**

I tassi sono almeno pari a quelli riscontrati di norma nel latte vaccino, eventualmente ridotti nella stessa proporzione del tasso proteico degli alimenti di seguito rispetto al latte vaccino. La composizione tipo del latte vaccino è fornita a titolo indicativo nell'allegato VII.

5.4. Il rapporto calcio/fosforo non è superiore a 2,0.

6. **Vitamine**

	Per 100 kJ		Per 100 kcal	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Vitamina A (µg-ER) ⁽¹⁾	14	43	60	180
Vitamina D (µg) ⁽²⁾	0,25	0,75	1	3
Vitamina C (mg)	1,9	—	8	—
Vitamina E (mg α-ET) ⁽³⁾	0,5/g di acidi grassi polinsaturi espressi in acido linoleico, ma in nessun caso inferiore a 0,1 mg per 100 kJ disponibili	—	0,5/g di acidi grassi polinsaturi espressi in acido linoleico, ma in nessun caso inferiore a 0,5 mg per 100 kcal disponibili	—

(1) ER = equivalente retinolo trans.

(2) Sotto forma di coledalciferolo, di cui 10 µg = 400 U.I. di vitamina D.

(3) α-ET = d-α-equivalente tocoferolo.

ALLEGATO III

ELEMENTI NUTRITIVI

1. Vitamine

Vitamina	Formula vitaminica
Vitamina A	Retinolo acetato Retinolo palmitato beta-Carotene Retinolo
Vitamina D	Vitamina D ₂ (ergocalciferolo) Vitamina D ₃ (colecalfiferolo)
Vitamina B ₁	Tiamina cloridrato Tiamina mononitrato
Vitamina B ₂	Riboflavina Riboflavine-5'-fosfato, sodio
Niacina	Nicotinamide Acido nicotinico
Vitamina B ₆	Piridossina cloridrato Pyridossina-5-fosfato
Folato	Acido folico
Acido pantotenico	D-pantotenato, calcio D-pantotenato, sodio Pantotenolo
Vitamina B ₁₂	Cianocobalamina Idrossocobalamina
Biotina	D-biotina
Vitamina C	Acido L-ascorbico L-ascorbato di sodio L-ascorbato di calcio Acido 6-palmitol-L-ascorbico (palmitato di ascorbile) Ascorbato di potassio
Vitamina E	D-alfa-tocoferolo DL-alfa-tocoferolo D-alfa-tocoferolo acetato DL-alfa-tocoferolo acetato
Vitamina K	Phyllochinone (Fitomenadione)

2. Sali minerali

Elementi minerali	Sali autorizzati
Calcio (Ca)	Carbonato di calcio Cloruro di calcio Sali di calcio dell'acido citrico Gluconato di calcio Glicerofosfato di calcio Lattato di calcio Sali di calcio dell'acido ortofosforico Idrossido di calcio

Elementi minerali	Sali autorizzati
Magnesio (Mg)	Carbonato di magnesio Cloruro di magnesio Ossido di magnesio Sali di magnesio dell'acido ortofosforico Solfato di magnesio Gluconato di magnesio Idrossido di magnesio Sali di magnesio dell'acido citrico
Ferro (Fe)	Citrato ferroso Gluconato ferroso Lattato ferroso Solfato ferroso Citrato ferrico di ammonio Fumarato ferroso Difosfato ferrico (pirofosfato ferrico)
Rame (Cu)	Citrato rameico Gluconato rameico Solfato rameico Complèsso rame-lisina Carbonato rameico
Iodio (I)	Ioduro di potassio Ioduro di sodio Iodat di potassio
Zinco (Zn)	Acetato di zinco Cloruro di zinco Lattato de zinco Solfato di zinco Citrato di zinco Gluconato di zinco Ossido di zinco
Manganese (Mn)	Carbonato di manganese Cloruro di manganese Citrato di manganese Solfato di manganese Gluconato di manganese
Sodio (Na)	Bicarbonato di sodio Cloruro di sodio Citrato di sodio Gluconato di sodio Carbonato di sodio Lattato di sodio Sali di sodio dell'acido ortofosforico Idrossido di sodio
Potassio (K)	Bicarbonato di potassio Carbonato di potassio Cloruro di potassio Sali di potassio dell'acido citrico Gluconato di potassio Lattato di potassio Sali di potassio dell'acido ortofosforico Idrossido di potassio

3. Amminoacidi e altri composti azotati

L-arginina e suo cloridrato
L-cistina e suo cloridrato
L-istidina e suo cloridrato
L-isoleucina e suo cloridrato
L-leucina e suo cloridrato
L-lisina e suo cloridrato
L-cisteina e suo cloridrato
L-metionina
L-fenilalanina
L-treonina
L-triptofano
L-tirosina
L-valina
L-carnitina e suo cloridrato
Taurina

4. Altri

Colina
Cloruro di colina
Citrato di colina
Bitartrato di colina
Inositolo

ALLEGATO IV

CRITERI DI COMPOSIZIONE PER GLI ALIMENTI PER LATTANTI CHE GIUSTIFICANO
UNA INDICAZIONE CORRISPONDENTE

Indicazione relativa a	Condizioni che giustificano l'indicazione
1. Proteina adattata	Il tenore di proteina è inferiore a 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal) e il rapporto proteine di siero del latte/caseine non è inferiore a 1,0
2. Basso tenore di sodio	Il tenore di sodio è inferiore a 9 mg/100 kJ (39 mg/100 kcal)
3. Assenza di saccarosio	Assenza di saccarosio
4. Unicamente lattosio	Il lattosio è l'unico glucide presente
5. Assenza di lattosio	Assenza di lattosio (*)
6. Arricchito con ferro	Aggiunta di ferro

(*) Determinate con un metodo i cui limiti di rivelazione verranno stabiliti in una fase successiva.

ALLEGATO V

AMMINOACIDI ESSENZIALI E SEMI-ESSENZIALI PRESENTI NEL LATTE MATERNO

Ai fini della presente relazione gli amminoacidi essenziali e semiessenziali presenti nel latte materno, espressi in mg per 100 kJ e 100 kcal, sono i seguenti:

	per 100 kJ (*)	per 100 kcal
Arginina	16	69
Cistina	6	24
Istidina	11	45
Isoleucina	17	72
Leucina	37	156
Lisina	29	122
Metionina	7	29
Fenilalanina	15	62
Treonina	19	80
Triptofano	7	30
Tirosina	14	59
Valina	19	80

(*) 1 kJ = 0,239 kcal.

ALLEGATO VI

Composizione degli amminoacidi della caseina e della proteina del latte materno

La composizione degli amminoacidi della caseina e della proteina del latte materno (g/100 g di proteine) è la seguente :

	Caseina (1)	Latte materno (1)
Arginina	3,7	3,8
Cistina	0,3	1,3
Istidina	2,9	2,5
Isoleucina	5,4	4,0
Leucina	9,5	8,5
Lisina	8,1	6,7
Metionina	2,8	1,6
Fenilalanina	5,2	3,4
Treonina	4,7	4,4
Triptofano	1,6	1,7
Tirosina	5,8	3,2
Valina	6,7	4,5

(1) Il tenore di amminoacidi negli alimenti e dati biologici sulle proteine. FAO, studi nutrizionali n. 24, Roma 1970, voci 375 e 383.

ALLEGATO VII

I sali minerali presenti nel latte vaccino

A titolo indicativo sono riportati qui di seguito i sali minerali presenti nel latte vaccino espressi per 100 g di solidi non grassi e per grammi di proteine :

	Per 100 g di SNG (1)	Per g di proteine
Sodio (mg)	550	15
Potassio (mg)	1 680	43
Cloruro (mg)	1 050	28
Calcio (mg)	1 350	35
Fosforo (mg)	1 070	28
Magnesio (mg)	135	3,5
Rame (µg)	225	6
Iodio	NS (2)	NS

(1) SNG = solidi non grassi.

(2) NS: = non specificato; oscilla secondo la stagione e le condizioni di stabulazione.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1147/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 500 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 112 del 4 maggio 1991)

Pagina 31, articolo 6:

anziché: «... la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) dello stesso regolamento...»,

leggi: «... la cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, secondo trattino dello stesso regolamento».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1148/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 500 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 112 del 4 maggio 1991)

Pagina 34, articolo 6:

anziché: «... la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) dello stesso regolamento...»,

leggi: «... la cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, secondo trattino dello stesso regolamento».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1151/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 372 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 112 del 4 maggio 1991)

Pagina 43, articolo 6:

anziché: «... la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) dello stesso regolamento...»,

leggi: «... la cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, secondo trattino dello stesso regolamento».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1152/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 128 000 t di frumento tenero panificabile detenuto a Gand dall'organismo d'intervento francese

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 112 del 4 maggio 1991)

Pagina 46, articolo 6 :

anziché : « ... la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) dello stesso regolamento ... »,

leggi : « ... la cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, secondo trattino dello stesso regolamento ».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1154/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 200 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 112 del 4 maggio 1991)

Pagina 52, articolo 6 :

anziché : « ... la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) dello stesso regolamento ... »,

leggi : « ... la cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, secondo trattino dello stesso regolamento ».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1201/91 della Commissione, del 7 maggio 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t d'orzo detenuto dall'organismo d'intervento belga

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 116 del 9 maggio 1991)

Pagina 17, articolo 6 :

anziché : « ... la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) dello stesso regolamento ... »,

leggi : « ... la cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, secondo trattino dello stesso regolamento ».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1202/91 della Commissione, del 7 maggio 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento danese

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 116 del 9 maggio 1991)

Pagina 20, articolo 6:

anziché: «... la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) dello stesso regolamento...»,
leggi: «... la cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, secondo trattino dello stesso regolamento».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1203/91 della Commissione, del 7 maggio 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t d'orzo detenuto dall'organismo d'intervento danese

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 116 del 9 maggio 1991)

Pagina 23, articolo 6:

anziché: «... la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) dello stesso regolamento...»,
leggi: «... la cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, secondo trattino dello stesso regolamento».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1204/91 della Commissione, del 7 maggio 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t d'orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 116 del 9 maggio 1991)

Pagina 26, articolo 6:

anziché: «... la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) dello stesso regolamento...»,
leggi: «... la cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, secondo trattino dello stesso regolamento».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1205/91 della Commissione, del 7 maggio 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t d'orzo detenuto dall'organismo d'intervento irlandese

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 116 del 9 maggio 1991)

Pagina 29, articolo 6:

anziché: «... la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) dello stesso regolamento...»,
leggi: «... la cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, secondo trattino dello stesso regolamento».
